



COMUNE DI ANTONIMINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809
☎ (0964) 312000 - fax 312366

N. 25 REG. DEL.
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento TARI.-

L'anno DUEMILAVENTUNO di questo giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 10:25 ,convocato con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

1	PELLE	LUCIANO	SINDACO - PRESIDENTE	SI
2	PELLE	CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
3	ROMANO	ANTONIO	"	SI
4	MONTELEONE	NICOLA	"	SI
5	PELLE	DOMENICO	"	SI
6	ZAPPIA	BRUN O	"	SI
7	VARACALLI	NICOLA	"	NO
8	PELLE	COSIMO PAOLO	"	SI

PRESENTI: N. 7

ASSENTI N. 1

Seduta straordinaria, pubblica, di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti notificati a tutti i consiglieri.

Partecipa il Segretario Comunale: dr. Domenico Stranges

Presiede il Sindaco Arch. Luciano Pelle il quale, constatata la legalità dell'adunanza, introduce l'argomento in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 24.5.2013

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 ***"Norme in materia ambientale"***, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 ***"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"***;

Ritenuto quindi di approvare un nuovo regolamento in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **18/6/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000, con verbale n. 19 acquisito al prot. N. 2935;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e dell'art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Presenti n. 7 – votanti n. 6 – favorevoli n. 6 – astenuti n. 1 (Pelle Cristian), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo "Regolamento TARI" ;

- 2) di dare atto che il nuovo "*Regolamento TARI*" è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, composto da n. 49 articoli, per farne parte integrante e sostanziale, che produce effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare mandato al Servizio Amministrativo AA.GG. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento TARI*" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note i contenuti dello stesso;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo "*Regolamento TARI*" per l'anno 2021

Presenti n. 7 – votanti n. 6 – favorevoli n. 6 – astenuti n. 1 (Pelle Cristian), resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI ANTONIMINA
(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 22/06/2021

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO

Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Art. 7 - DEFINIZIONI

Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 27 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Art. 28 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 28 BIS - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

Art. 30 - RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA
ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 31 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE

Art. 32 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 33 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 38 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 40 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

Art. 41 - RIMBORSI

Art. 42 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 44 - ACCERTAMENTI

Art. 45 - SANZIONI

Art. 46 - CONTENZIOSO

Art. 47 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi sostanza di cui od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Antonimina nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d) le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - h) i locali adibiti ad attività manifatturiera artigianale (es. fabbri, falegnami) per la parte di superficie che produce rifiuti per cui si provvede in proprio allo smaltimento in rispetto di specifiche norme;
3. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia comunque prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
 - 5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti dei rifiuti di cui ai commi precedenti.
 - 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Art. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

- 1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Art. 10

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
- 2. Sono altresì escluse:

- a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di

solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a uno.
6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, nel calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può essere rapportato alla sola superficie, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
4. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo congruaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.

2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
- a) **30%** per abitazioni con unico occupante;
 - b) **30%** per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) **30%** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) **30%** per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - e) **30%** per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.
2. Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.
3. Dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 28

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
- a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art. 30;
 - b) alla quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al riciclo secondo quanto previsto nel successivo art. 31.

Art. 28-bis

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
- 3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:

- a) Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.
- b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;
- 4. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 - 2026, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.
- 5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare al comune/soggetto gestore a mezzo pec la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.
- 6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.
- 7. La richiesta di cui al comma 5 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico - organizzativi.
- 8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo continua trovare applicazione la disciplina agevolativa vigente.

Art. 29

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

- 1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
- 2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
- 3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del

bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 30

RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
CARTA	0,10
CARTONE	0,40
PLASTICA	1,30
VETRO	0,15

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, è prevista una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa esclusivamente nel caso in cui l'abitazione per la quale è chiesta l'agevolazione sia dotata di appezzamento di terreno in prossimità dove collocare la compostiera e il soggetto passivo abbia nella stessa abitazione la dimora abituale.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 31

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- c) S è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

- 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
- 5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.

Art. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
- 2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, della misura del 20%.

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti [dell'area] dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 34

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 5%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del di quanto dovuto a titolo di canone ex art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 35

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 38

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 2. rate alle seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il **16/06** dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il **16/12** dell'anno di competenza;
2. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno.
3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
4. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

Art. 39

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato direttamente al Comune ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 40

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 41

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 42

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 20,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 43

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 44

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 45

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 46

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 47

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 49

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 13/10/2015, e s.m.e i.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Alberghi con ristorante
4	Alberghi senza ristorante
5	Case di cura e riposo
6	Uffici, agenzie,
7	Banche ed istituti di credito, studi professionali
8	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
9	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
11	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
12	Attività industriali con capannoni di produzione
13	Attività artigianali di produzione beni specifici
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
15	Bar, caffè, pasticceria
16	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
17	Pluri-licenze alimentari e/o miste
18	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
19	Discoteche, night-club

Letto , approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.TO Arch. Luciano Pelle

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Domenico Stranges

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
Il Funzionario

F.to Dr. Domenico Colacresi

PARERE FAVOREVOLE
n ordine alla regolarità contabile
Il Funzionario

F.to Dr. Domenico Colacresi

PROT. N. 2989

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

- La presente deliberazione viene affissa all'Albo Online del Comune il giorno per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Antonimina li

L'Addetto al protocollo
F.TO Nicola Raco

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 267/2000
- La presente deliberazione, è divenuta eseguibile perché decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo online ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D Lgs 267/2000

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico Stranges